

Indice

Come è nata la Costituzione	
<i>di Umberto Terracini</i>	pag. 7
La Costituzione	
■ Principi fondamentali	pag. 9
■ Parte Prima - Diritti e doveri dei cittadini	pag. 11
Titolo I - <i>Rapporti civili</i>	pag. 11
Titolo II - <i>Rapporti etico-sociali</i>	pag. 15
Titolo III - <i>Rapporti economici</i>	pag. 17
Titolo IV - <i>Rapporti politici</i>	pag. 20
■ Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica	pag. 22
Titolo I - <i>Il Parlamento</i>	pag. 22
Titolo II - <i>Il Presidente della Repubblica</i>	pag. 28
Titolo III - <i>Il Governo</i>	pag. 31
Titolo IV - <i>La Magistratura</i>	pag. 34
Titolo V - <i>Le Regioni, le Province, i Comuni</i>	pag. 38
Titolo VI - <i>Garanzie costituzionali</i>	pag. 45
■ Disposizioni transitorie e finali	pag. 48
Note *	pag. 52
Indice analitico - alfabetico	pag. 67
L'inno di Mameli	pag. 79

(*) Le note danno conto delle norme che, dall'approvazione a oggi, hanno modificato il testo costituzionale.

Come è nata la Costituzione

Stralcio del discorso pronunciato da Umberto Terracini, Presidente dell'Assemblea costituente, il 22 dicembre 1947 presentando il testo definitivo della Costituzione.

...Si è parlato di lavoro instancabile. Ed è vero: ne fanno prova le 347 sedute a cui ci convocammo, le centinaia di eccezioni di cui 170 esclusivamente costituzionali, e le centinaia di emendamenti che furono presentati sui 140 articoli del progetto di Costituzione, dei quali 292 approvati 314 respinti, 1057 ritirati od assorbiti, i 1090 interventi in discussione da parte di 275 oratori; i 44 appelli nominali ed i 109 scrutini segreti; i 40 ordini del giorno votati; gli 828 schemi di provvedimenti legislativi trasmessi dal Governo all'esame delle Commissioni permanenti e i 61 disegni di legge deferiti all'Assemblea; le 23 mozioni presentate, delle quali 7 svolte; le 166 interpellanze, di cui 22 discusse; le 1400 interrogazioni, 492 delle quali trattate in seduta, più le 2161 con domanda di risposta scritta, che furono soddisfatte per oltre tre quarti dai rispettivi dicasteri.

Lavoro instancabile; sta bene. Ma anche lavoro completo? Alla stregua del mandato conferitoci dalla nostra legge istitutiva, sì.

Noi consegniamo oggi, a chi ci elesse il 2 giugno, la Costituzione; noi abbiamo assolto il compito di dare avallo ai patti di pace che hanno chiuso ufficialmente l'ultimo tragico e rovinoso capitolo del ventennio di umiliazioni e di colpe e, con le leggi elettorali, stiamo apprestando il ponte di passaggio, da questo periodo ancora anormale, ad una normalità di reggimento politico del Paese nel quale competa ad ogni organo costituzionale il compito che gli è proprio ed esclusivo: di fare le leggi, al Parlamento; al Governo di applicarle; ed alla Magistratura di controllarne la retta osservanza.

Ma, con la Costituzione, questa Assemblea ha inserito nella struttura dello Stato repubblicano altri organi ignoti al passato sistema, suggeriti a noi dalla esperienza dolorosa o dettati dalla evoluzione della vita sociale ed economica del Paese. Tale la Corte delle garanzie costituzionali, sancita a difesa dei diritti e delle libertà fondamentali, ma non a preclusione di progressi ulteriori del popolo italiano verso una sempre maggiore dignità dell'uomo, del cittadino, del lavoratore. Tale il Consiglio nazionale della economia e del lavoro, che - rimuovendo gli ostacoli dovuti a incomprendione o ad ignoranza delle altrui esigenze - eviterà le battaglie non giustificate, disperditrici di preziose energie, dando alle altre, necessarie invece ed irrimediabili in ogni corpo sociale che abbia vita fervida e sana, consapevolezza di intenti e idoneità di mezzi.

La Costituzione

PRINCIPI FONDAMENTALI

L'enunciazione dei principi fondamentali, che rappresenta il preambolo al testo della nostra Costituzione, contiene, in 12 articoli, gli elementi basilari che verranno successivamente sviluppati. Fin dal primo articolo incontriamo un elemento nuovo, cioè l'affermazione che l'Italia è una Repubblica "fondata sul lavoro": ciò significa che il fondamento primo della Repubblica è il lavoro, inteso nel senso più ampio di questo termine, e non il censo o il privilegio. Anche il riconoscimento dei diritti naturali dell'uomo rappresenta una notevole evoluzione rispetto alle legislazioni autoritarie o accentratrici che negano l'esistenza di questi diritti naturali (solidarietà politica, economica e sociale e quindi diritto al lavoro, al riposo, all'assistenza ecc.) in quanto considerano lo Stato come unica fonte di ogni diritto.

Ma la Costituzione non si limita soltanto a riconoscere l'esistenza dei diritti fondamentali ma impegna la Repubblica - e qui troviamo un altro elemento originale - a rendere effettivo il godimento di tali diritti rimuovendo "gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese". Tale concetto viene ribadito nell'articolo successivo in cui la Repubblica si impegna a rendere effettivo anche il diritto al lavoro.

Si tratta evidentemente di affermazioni di grande valore che costituiscono la chiave di volta di tutte le norme regolanti il lavoro e la proprietà e impegnano quotidianamente lo Stato a eliminare tutte quelle ingiustizie, quelle sperequazioni sociali che rendono certi cittadini "meno uguali" di certi altri nella vita pratica. Gli articoli successivi codificano altre libertà fondamentali impegnando lo Stato democratico a favorire le autonomie locali, a tutelare le minoranze linguistiche, ad assicurare la libertà religiosa. Particolarmente importante l'inclusione, nel testo costituzionale del ripudio, da parte dell'Italia, della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

1. L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere

PARTE PRIMA - Diritti e doveri dei cittadini

TITOLO I - RAPPORTI CIVILI

I numerosi articoli che compongono questo primo Titolo della nostra Costituzione, sono dedicati a un tema fondamentale: quello delle libertà a cui ha diritto ogni persona. Queste libertà - è doveroso sottolinearlo per comprendere pienamente lo spirito che ha animato l'Assemblea Costituente - sono garantite in modo talmente dettagliato e inequivocabile da rendere la Costituzione italiana un esempio unico rispetto alle Carte costituzionali degli altri Paesi, caratterizzate dalla enunciazione di principi vaghi e generici. L'articolo 13, ad esempio, non si limita a enunciare il principio della "inviolabilità della libertà personale", ma aggiunge subito che non è ammessa alcuna forma di restrizione di questa libertà, come la perquisizione o la detenzione se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria, che comunque la carcerazione preventiva deve essere limitata e che è punita ogni violenza "fisica e morale" sui detenuti.

Con lo stesso rigore sono tutelate l'inviolabilità del domicilio e la segretezza della corrispondenza e "di ogni altra forma di comunicazione" (per esempio quella telefonica).

Di particolare rilievo sono gli articoli 17 e 18 che sanciscono il diritto dei cittadini di riunirsi (purché "pacificamente e senza armi") e di associarsi liberamente e senza bisogno di alcuna autorizzazione, norma questa veramente "rivoluzionaria" non solo rispetto alla legislazione italiana precedente (Statuto albertino), ma anche rispetto a quelle legislazioni straniere che ammettono, in linea di principio, il godimento di tale libertà.

I tre articoli successivi tutelano la libertà di pensiero in tutte le sue forme: ciascuno può professare liberamente la sua fede religiosa (anche chi è ateo perché anche l'ateismo è una fede) e manifestare le sue idee con ogni mezzo di diffusione. Una particolare attenzione viene riservata giustamente alla stampa che, essendo espressione del pensiero individuale ed essendo (a differenza della radio o della Tv) diretta a un pubblico che è libero di acquistarla o meno operando una libera scelta, non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Viene anche stabilito l'importante principio che "la legge può richiedere che siano resi noti i finanziamenti della stampa periodica", così da evitarne possibili condizionamenti occulti.

L'ultima parte del Titolo riguarda i diritti di cui gode il cittadino nei confronti della giustizia: il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi, di essere difeso anche se non è abbiente, di non essere considerato colpevole fino all'emissione di una sentenza definitiva, di essere soggetto a pene non contrarie al senso di umanità e tendenti alla rieducazione, piuttosto che alla punizione del condannato. L'abolizione della pena di morte corona queste norme ispirate alla grande tradizione dell'illuminismo giuridico italiano.

TITOLO II - RAPPORTI ETICO-SOCIALI

Sotto questo Titolo vengono raggruppati i sei articoli che riguardano la famiglia, la salute, la scuola.

La famiglia: viene considerata dalla Costituzione come la cellula fondamentale della società. La famiglia è fondata sul matrimonio e i coniugi devono godere della più assoluta uguaglianza morale e giuridica, quindi anche del diritto di por fine al loro rapporto.

Il principio più importante e più nuovo è rappresentato comunque dal superamento dell'inferiorità giuridica della donna sposata che esisteva invece in tutta la legislazione precedente.

La salute: la tutela della salute è considerata dalla Costituzione come un diritto fondamentale dei cittadini, ai quali, però, non si possono imporre trattamenti sanitari senza il loro consenso. La scuola: sancisce il livello minimo per l'assolvimento dell'obbligo scolastico e impegna la Repubblica a rendere effettivo il diritto al proseguimento degli studi.

29. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

30. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

31. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

33. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

TITOLO III - RAPPORTI ECONOMICI

La democrazia non può e non deve essere soltanto politica (come avveniva per esempio in Inghilterra nel XIX secolo) ma anche e soprattutto economica e sociale: solo a questa condizione il sistema democratico acquista dei contenuti reali che vanno ben al di là del semplice formalismo e del meccanismo elettorale. Che cosa significa democrazia economica e sociale? Significa che la Repubblica deve assicurare ai cittadini non soltanto la libertà di scegliere i propri rappresentanti al Parlamento, ma anche la libertà dal bisogno e, quindi, il diritto al lavoro. E, anche, il diritto di chi lavora, cioè di chi produce ricchezza, di far sentire la sua voce.

L'Assemblea costituente ha fatto propri questi principi sociali stabilendo in questo Titolo il valore fondamentale del lavoro come elemento base per l'edificazione della nostra società, l'impegno della Repubblica a rendere effettivo il diritto al lavoro riconoscendo per la prima volta una condizione di assoluta uguaglianza (di trattamento e di retribuzione) della donna lavoratrice e anche il diritto dei lavoratori a servirsi dell'unica arma di cui essi dispongono - lo sciopero - nonché il diritto di associarsi in sindacati.

La Repubblica riconosce e garantisce la proprietà privata ed afferma che l'iniziativa economica privata è libera, ma non può svolgersi "in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana" (art. 41). L'interesse sociale insomma deve prevalere su quello individuale e di conseguenza anche la proprietà privata è soggetta a limitazioni (può, ad esempio, essere espropriata, nei casi di utilità generale, secondo specifiche previsioni di legge). La Costituzione ha infine dedicato un intero articolo, l'art. 45, al riconoscimento della "funzione sociale della cooperazione senza fini di speculazione privata" impegnando la legge a "promuoverne e a favorirne l'incremento con i mezzi più idonei".

35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

TITOLO IV - RAPPORTI POLITICI

Esaurite nel Titolo precedente le norme della democrazia economica e sociale, condizioni indispensabili per l'instaurazione di una "democrazia dei contenuti", la Costituzione, nel Titolo IV, passa a codificare anche la democrazia formale, cioè quella politica. Viene così sancita la sovranità del popolo che si costituisce periodicamente in organo elettorale, esercitando il potere di decisione che gli compete mediante il suffragio universale che si concreta nella "capacità elettorale" di tutti i cittadini. Principio, questo, che venne affermato già nelle Costituzioni del XVIII secolo, ma che rimase praticamente inoperante in quanto limitato ai cittadini di sesso maschile che godevano di un determinato reddito minimo e che erano "alfabeti". In Italia il suffragio universale, limitato ai soli cittadini di sesso maschile, fu introdotto da Giolitti nel 1912. L'estensione del diritto di votare anche ai cittadini di sesso femminile viene sancito soltanto nel 1946. Il voto naturalmente è uguale, cioè ha lo stesso valore indipendentemente dal censo e dal grado di cultura di chi lo esprime; è libero, cioè non deve essere soggetto a pressioni di alcun genere; è segreto, in quanto non soggetto a controllo o comunque individuabile.

L'esercizio del voto, oltre ad essere un diritto del cittadino, è anche un dovere, ma un dovere esclusivamente morale e civico a cui non si accompagna alcuna sanzione amministrativa o penale. Di conseguenza la Costituzione riconosce esplicitamente l'esistenza e la funzione dei partiti politici come libere associazioni dei cittadini "per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale" (pluralismo democratico). Dal momento che i partiti devono accettare il "metodo democratico", viene vietata (con l'art. XII delle disposizioni transitorie e finali) la ricostituzione del partito fascista e di tutti quei partiti che, pur non denominandosi fascisti, seguono i metodi e le finalità del fascismo.

48. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi in numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

49. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

PARTE SECONDA

Ordinamento della Repubblica

TITOLO I - IL PARLAMENTO

Tra le due forme possibili di governo repubblicano, Repubblica presidenziale (in cui il potere legislativo e quello esecutivo sono del tutto autonomi, come avviene per esempio negli Stati Uniti d'America) e Repubblica parlamentare (in cui il potere esecutivo, cioè il Governo, è una espressione del Parlamento eletto dal popolo), l'Assemblea costituente scelse per l'Italia la seconda soluzione.

I due poteri, legislativo ed esecutivo, risultano così omogenei anche se i governi, di fronte ai giochi parlamentari e di corrente, possono risultare meno stabili di quelli di una Repubblica presidenziale. A maggior garanzia dell'effettiva indipendenza del Parlamento, venne anche scelto il sistema bicamerale; le leggi cioè richiedono una doppia approvazione, da parte della Camera dei deputati e del Senato, eletti entrambi a suffragio universale e perfettamente uguali come funzioni e attributi (è per questo che l'iter di una legge o la formazione di un nuovo governo possono essere proposti indifferentemente alla Camera o al Senato).

Un'altra garanzia offerta dalla Costituzione al potere legislativo nei confronti di quello esecutivo è rappresentata dall'articolo 68, in base al quale nessun membro del Parlamento può essere perseguito per le opinioni espresse o il voto dato, né può comunque essere arrestato, perquisito o sottoposto a processo senza l'autorizzazione della Camera a cui appartiene.

L'iniziativa di proporre nuove leggi non spetta però soltanto ai membri del Parlamento, ma anche al Governo e addirittura al popolo (mediante progetti-legge appoggiati da almeno 50 mila elettori).

Il diritto del popolo a intervenire nell'elaborazione o nella abrogazione di leggi è del resto ribadito dall'istituzione del referendum popolare che rappresenta una forma di "democrazia diretta".

Il referendum per abrogare totalmente o parzialmente una legge deve essere proposto da almeno 500 mila elettori e non può comunque riguardare leggi tributarie, trattati internazionali, provvedimenti di amnistia.

Sezione I - Le Camere

55. Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

TITOLO V- LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

Uno dei principi fondamentali della Costituzione, e precisamente l'articolo 5, sancisce l'unità della Repubblica, ma si impegna a riconoscere e promuovere le Autonomie locali. È in questo spirito che il Titolo V, introduce una delle innovazioni più importanti della nostra Carta costituzionale: una articolazione della Repubblica che pone sullo stesso piano istituzionale i diversi livelli di governo e di rappresentanza democratica. Per le innovazioni introdotte dalla legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n.3, rinviamo al contributo del prof. Enzo Balboni a pag. 9 e seguenti.

114. La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

115. *Abrogato*

116. Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Sudtirolo e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo è costituita dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nella seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;

TITOLO VI - GARANZIE COSTITUZIONALI

L'Assemblea costituente, oltre a elaborare il testo della nuova Costituzione repubblicana, decise, a suo tempo, di istituire un organismo, una suprema magistratura a cui affidare il compito di vegliare sulla Costituzione stessa, di controllare sulla sua corretta applicazione, di annullare quelle leggi, ereditate dal passato, che fossero con essa in contrasto. Tale organismo, la Corte costituzionale, è composto da quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalla Magistratura, ed è un organo costituzionale autonomo da ogni altro potere; anzi, in teoria, superiore a ogni altro potere (può incriminare il Presidente della Repubblica e i ministri).

Oltre a garantire la corretta applicazione dei dettami costituzionali, la Corte infatti, proprio per la sua natura di organo "superiore a ogni altro potere", è chiamata a giudicare nel caso in cui sorgano dei conflitti tra gli altri poteri dello Stato (esecutivo, legislativo e giudiziario). Così pure nel caso in cui sorgano dei conflitti tra lo Stato e le Regioni o tra le singole Regioni. Giudica anche se un referendum abrogativo proposto è ammissibile, cioè costituzionalmente legittimo.

Infine la Corte costituzionale assume anche la funzione di giudice penale nei procedimenti di accusa contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri e contro i ministri stessi nel caso in cui il Parlamento denunci il reato di "attentato alla Costituzione" o di "alto tradimento" a carico del Presidente della Repubblica e di "reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni" da parte dei ministri. Viene così evitato che il Parlamento sia accusatore e giudice insieme: ma, in questo caso, la Corte viene integrata con 16 giudici di estrazione politica.

Date le sue funzioni, la Corte costituzionale ha avuto una grande influenza sulla vita politica del nostro Paese e persino sul nostro costume, abrogando leggi antidemocratiche, superate o irrispettose dei principi fissati dalla Costituzione. Basti pensare alle sentenze con cui sono state abrogate le giurisdizioni che non davano sufficienti garanzie di imparzialità (essendo composte in prevalenza da funzionari), alla limitazione dei poteri dei prefetti, alla dichiarazione di incostituzionalità di vari monopoli e alle sentenze sull'adulterio della moglie e sul divorzio.

Sezione I - La Corte costituzionale

134. La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I

Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

II

Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

III

Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che: sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative; hanno fatto parte del disciolto Senato;

hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente;

sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;

hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.

Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

IV

Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

V

La disposizione dell'art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VI

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.

Indice analitico alfabetico

(I numeri si riferiscono agli articoli)

- Accordi** internazionali in materia di lavoro 35.
- Accuse** contro il Presidente della Repubblica, 134.
- Agricoltura e foreste** (riforma), 44.
- Amministrazione** della giustizia, 101.
- pubblica, 97.
- Amnistia** e indulto, 79.
- Approvazione** dei bilanci, 81.
- delle leggi, 72.
- Arte** e scienza (libertà di insegnamento), 33.
- Artigianato** (competenza legislativa), 117.
- tutela e sviluppo, 45.
- Asilo** (diritto di - a stranieri), 10.
- Assicurazioni** sociali, 38.
- privata, 38.
- sociale dei cittadini inabili al lavoro, 20.
- Associazione** (diritto di -) 18- 49.
- Autonomie** locali, 5.
- regionali, 116.
- Autorità** di pubblica sicurezza (provvedimenti d'urgenza), 13.
- giudiziaria e polizia giudiziaria 109.
- Autorizzazione** a procedere contro membri del Parlamento, 68.
- Aziende** (collaborazione dei lavoratori alla gestione), 46.
- Bandiera** della Repubblica, 12
- Bilancio** dello Stato (approvazione), 81.
- Bonifica** delle terre 44.
- Borse** di studio, 34.
- Buon costume** (pubblicazioni, stampe, spettacoli, manifestazioni contrarie al -), 21.
- Camera dei deputati**, 55.
- deliberazioni, 64.
- durata, 60.
- elezione, 56.
- elezione del Presidente, 63.
- regolamento, 64.

Inno nazionale

Fratelli d'Italia
l'Italia s'è desta,
dell'elmo di Scipio
s'è cinta la testa.
Dov'è la Vittoria?
Le porga la chioma,
ché schiava di Roma
Iddio la creò.
Stringiamci a coorte
siam pronti alla morte
l'Italia chiamò.

Noi siamo da secoli
calpesti, derisi,
perché non siam popolo
perché siam divisi.
Raccolgaci un'unica
bandiera, una speme:
di fonderci insieme
già l'ora suonò.
Stringiamci a coorte
siam pronti alla morte
l'Italia chiamò.

Uniamoci, amiamoci,
l'Unione, e l'amore
rivelano ai popoli
le vie del Signore;
giuriamo far libero
il suolo natio:
uniti per Dio
chi vincer ci può?
Stringiamci a coorte
siam pronti alla morte
l'Italia chiamò.

Dall'Alpi a Sicilia
dovunque è Legnano,
ogn'uom di Ferruccio
ha il core, ha la mano,
i bimbi d'Italia
si chiaman Balilla,
il suon d'ogni squilla
i Vespri suonò.
Stringiamci a coorte
siam pronti alla morte
l'Italia chiamò.

Son giunchi che piegano
le spade vendute:
già l'Aquila d'Austria
le penne ha perdute.
Il sangue d'Italia,
il sangue Polacco,
bevè, col cosacco,
ma il cor le bruciò.
Stringiamci a coorte
siam pronti alla morte
l'Italia chiamò.

*Entrando nel sito internet
della Presidenza della Repubblica
(www.quirinale.it)
è possibile ascoltare diverse
esecuzioni dell'inno*